

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 084/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 064/CSA- RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2018

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Daniela Morgante – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/PORTICI DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

Con atto, spedito in data 20.12.2017, la Società A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017 del predetto Dipartimento) con la quale, a seguito della gara Gelbison/Portici, disputatasi in data 17.12.2017, era stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 e 1 gara a porte chiuse a carico della predetta Società, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali relativi alla gara in questione.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, a cura della Segreteria di questa Corte, la società A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania faceva pervenire tempestivamente i motivi di ricorso.

Il ricorso è palesemente infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione del gravissimo comportamento posto in essere dai sostenitori della società A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, consistito nel lancio, all'indirizzo del portiere della squadra ospite, di diverse pietre, una delle quali colpiva il predetto calciatore che, fortunatamente, non riportava serie conseguenze.

Trattasi, all'evidenza, di un comportamento, la cui gravità e pericolosità per l'incolumità fisica dei soggetti presenti sul terreno di gioco che merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania di Vallo della Lucania (Salerno)

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA SOCIETÀ;**

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PAGANA GIUSEPPE,**

INFLITTE SEGUITO GARA TROINA/NOCERINA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Troina/Nocerina, disputato in data 17.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie "D", il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto (i) al Sig. Giuseppe Pagana, allenatore della Troina, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per essersi, al termine della gara, avvicinato "*dapprima al Direttore di gara con atteggiamento irridente*" rivolgendogli espressioni irrispettose e "*successivamente ad un A.A. a cui*

profferiva espressioni offensive ed irriguardose"; (ii) alla reclamante, l'ammenda di € 1.800,00 *"per indebita presenza, nel corso dell'intervallo ed a fine gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone (circa 5) non autorizzate né identificate, una delle quali spintonava un dirigente della squadra avversaria"* e *"per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso un fumogeno nel settore loro riservato"*, nonché *"per aver, al termine della gara, i propri calciatori ostacolato il rientro negli spogliatoi di un A.A."*. Nel determinare la sanzione di cui al precedente punto (ii), il Giudice Sportivo ha tenuto conto della recidiva specifica di cui al Com. Uff. n. 50.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S.D. Troina (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale assume la presunta eccessiva onerosità di entrambe le sanzioni irrogate, sostenendo (i) non solo che le frasi rivolte al Direttore di gara sarebbero state pronunciate in maniera non aggressiva e che si sarebbe trattato di mere critiche all'operato dell'Arbitro, (ii) ma anche che non ci sarebbero state conseguenze a seguito degli avvenimenti accaduti e che la Società, nella gare in case, sarebbe solita predisporre un servizio d'ordine composto da almeno 40 agenti. Per questi motivi, la Società chiede la revisione del provvedimento oggetto del presente procedimento, riducendo l'entità delle sanzioni irrogate.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 4.1.2018, per la Società nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, dispone la divisione del reclamo proposto in due ricorsi da decidersi separatamente e relativi rispettivamente alla condotta del Sig. Pagana ed al comportamento della tifoseria e dei calciatori del Troina.

In merito a quest'ultima fattispecie, questa Corte ritiene che, in ragione dell'assenza di conseguenze e della dinamica che ha caratterizzato gli eventi oggetto del presente procedimento, l'entità della sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo sia sproporzionata rispetto all'effettiva condotta posta in essere dalla tifoseria e dei calciatori della Troina, ritenendo, pertanto, più congrua la sanzione pari ad € 1.000,00.

In merito alle espressioni pronunciate dal Sig. Pagana nei confronti del Direttore di Gara, questa Corte rileva come, nonostante il carattere offensivo delle frasi in questione, la sanzione comminata non risulti congrua rispetto alla reale portata irriguardosa delle predette espressioni. Pertanto, in ragione di quanto sopra, ma tenendo in considerazione la reiterazione del comportamento del Sig. Pagana nel corso della medesima gara, la Corte precisa che l'entità della sanzione irrogata al predetto calciatore debba considerarsi eccessiva, ritenendo, pertanto, più congrua la sola squalifica per due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso in due distinti reclami:

- accoglie il reclamo relativo alla sanzione inflitta al Sig. Pagana Giuseppe, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara;
- accoglie il reclamo relativo alla sanzione dell'ammenda inflitta alla Società A.S.D. Troina di Troina (Enna), riducendola ad € 1.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3. RICORSO A.S.D. PONSACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEGRI MATTIA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PONSACCO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al tesserato Negri Mattia la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta nella partita Sestri Levante 1919 SSDRL/Ponsacco 1920 del 17.12.2017 (Com. Uff. n. 74 del 20.11.2017) in quanto *"espulso per proteste accompagnate da comportamento minaccioso, nonostante il fattivo intervento dei dirigenti della sua squadra per farlo allontanare, si divincolava e urlava ripetutamente al Direttore di gara espressioni offensive"*.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la Ponsacco 1920 lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, chiedendone l'annullamento o la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che non sarebbe stato di minaccia bensì di protesta rispetto al comportamento dell'Arbitro che, come da Verbale di Gara, nel corso della partita è stato molto contestato dai giocatori di entrambe le società perché in più occasioni ha preso decisioni che hanno

portato ad innescare un comportamento di protesta da parte dei calciatori, avendo emesso la sanzione dell'ammonizione per proteste (per il Sestri Levante al giocatore n. 6 e n. 4 e per il Ponsacco al giocatore n. 2 e n. 10). Lamenta la ricorrente che, mentre a questi calciatori è stata comminata la sanzione dell'ammonizione, al Negri Mattia è stata comminata sanzione dell'espulsione diretta, nonostante la sua condotta fosse anch'essa di protesta, leggendosi nel verbale che il Negri Mattia *"protestava veementemente"*. L'arbitro invece ritiene erroneamente di essere stato minacciato ma non sarebbe dato sapere in cosa sia consistita la minaccia in quanto, leggendo il Verbale, la prima frase riportata dall'Arbitro è: *"come fai a dare un rigore così"*, che non integrerebbe una condotta minacciosa, così come la seconda frase urlatagli più volte in faccia dal Negri Mattia *"sei scarso"*. Ad avviso della ricorrente l'Arbitro, non appena ricevuta la prima protesta, avrebbe dovuto estrarre il cartellino giallo così come ha fatto nelle occasioni precedenti per altri giocatori e poi, in caso di insistenza delle proteste, comminare la sanzione dell'espulsione. Peraltro anche gli assistenti sul punto non dichiarano niente, deducendo la ricorrente che, se veramente vi fosse stato un fare minaccioso del Negri Mattia, gli altri assistenti sarebbero quantomeno intervenuti o avrebbero riportato sul verbale le loro osservazioni (cfr. Rapporti Assistenti).

Il reclamo è parzialmente fondato.

Invero nel rapporto di gara del 17.12.2017 si attesta: *"A fine gara, dopo il triplice fischio, ma ancora sul terreno di gioco il sig. Negri Mattia n. 8 della società Ponsacco 1920 veniva espulso perché dapprima di avvicinava alla mia persona, con fare minaccioso, protestando veementemente e dicendo: "come fai a dare un rigore così!" Allontanato dai propri dirigenti, riusciva a divincolarsi e a tornare verso la mia persona urlandomi in faccia: "sei scarso!" Affermazione che ripeteva più volte"*.

In effetti, dalle affermazioni riportate nel verbale di gara non emergono minacce da parte del giocatore, bensì proteste, sia pure ripetute e veementi nei riguardi dell'operato del direttore di gara.

Pertanto, se il reclamo non può essere pienamente accolto in quanto, come attestato dal Direttore di gara e come anche la ricorrente riconosce, il comportamento del calciatore è stato fortemente e veementemente irrispettoso nei riguardi del Direttore di gara, il che è contrario, oltre che alle regole, anche allo spirito sportivo, deve tuttavia convenirsi sulla eccessività della sanzione applicata, che appare congruo pertanto ridurre a due giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ponsacco di Ponsacco (Pisa), riduce la squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACRÌ DAVIDE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ANZIO CALCIO 1930 DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al tesserato Macrì Davide la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta nella partita A.S.D. Calcio Flaminia/Anzio Calcio 1930 del 17.12.2017 (Com. Uff. n. 74 del 20.11.2017) *"per aver colpito un calciatore avversario con un pugno"*.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la A.S.D. Calcio Flaminia lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, chiedendone la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che sarebbe stato involontario, dopo aver calciato una punizione verso la porta avversaria, il Macrì, che stava rientrando verso la sua metà campo, veniva trattenuto dal calciatore n. 4 avversario e, seppur sbagliando, reagiva istintivamente per liberarsi della trattenuta, allargando il braccio e colpendolo involontariamente, a gioco in svolgimento, con una manata al volto (e non con un pugno), richiamando a riprova della non durezza del colpo, l'immediata ripresa del giocatore avversario.

Il reclamo è infondato.

Invero nel rapporto di gara del 17.12.2017 si attesta: *"Al 42' del 2T facevo espellere il n. 8 della società Flaminia sig. Macrì Davide poiché colpiva violentemente al volto un avversario con un pugno"*.

Orbene non è in dubbio, in base al verbale di gara, che il calciatore Macrì Davide abbia sferrato un colpo violento al volto di un avversario, la cui immediata ripresa non fa venire meno il carattere violento

del gesto, che non può trovare alcuna giustificazione nella volontà di liberarsi dalla trattenuta, né può ritenersi involontario, a fronte della sua direzione al volto e della sua violenza.

Pertanto, il reclamo non può essere accolto, considerato che la sanzione applicata appare congrua alla gravità del violento gesto commesso.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo)

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio